



COMUNE DI PENNE

PROV. DI PESCARA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI E DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 25/10/2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 12/05/2020

INDICE

- Art. 1 -Oggetto della disciplina
- Art. 2 -Aliquote, tariffe e prezzi
- Art. 3 -Forme di gestione delle entrate
- Art. 4 -Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 5 -Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 6 -Controlli in materia tributaria
- Art. 7 -Tutela giudiziaria
- Art. 8 -Autotutela in materia tributaria
- Art. 9 -Responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 10 -Rapporti con i cittadini
- Art. 11 -Forme di riscossione coattiva
- Art. 12 -Recupero crediti
- Art. 13 -Recupero spese di notifica
- Art. 14 -Rimborsi
- Art. 15 -Interessi
- Art. 16 -Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi
- Art. 17 -Pagamento dei tributi locali
- Art. 18-Pagamenti rateali
- Art. 19 -Pagamenti rateali delle entrate tributarie
- Art. 20 -Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo
- Art. 21 -Pagamenti rateali dell'ingiunzione di pagamento
- Art. 22 -Accertamento con adesione
- Art. 23 -Interpello
- Art. 24 -Estinzione per compensazione delle entrate tributarie
- Art. 25 -Reclamo e mediazione
- Art. 26 -Norme abrogate
- Art. 27 -Rinvio dinamico
- Art. 28 -Disposizioni finali

ART. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente titolo detta la disciplina generale delle entrate comunali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dei principi fissati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla Legge n. 296 del 27/12/2006, della legge n. 190 del 27/12/2019 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono disciplinate dal presente titolo le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

3. Le presenti disposizioni integrano quanto stabilito dai regolamenti delle singole entrate, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente titolo e quella di regolamenti di singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio di specificità.

ART. 2 - ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione dell'organo competente aliquote, tariffe e prezzi nei limiti previsti dalla Legge.

2. Nel caso in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe ed i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta della forma di gestione delle entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità e trasparenza.

2. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art.52 -comma 5- del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente ed anche relativamente a più tributi, un funzionario responsabile delle attività gestionali attinenti al tributo stesso. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sostituzione del funzionario in caso di assenza od impedimento.

Il funzionario responsabile del tributo cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo;

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi di accertamento;

d) cura il contenzioso tributario e, se incaricato con decreto sindacale ovvero specifica deliberazione della Giunta Comunale rappresenta l'Ente in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita le attività previste dalla legge e dai regolamenti per l'applicazione del tributo.

ART. 5 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità e tempestività delle procedure e si svolge secondo le previsioni di legge e di regolamento.

2. L'Ente Locale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

ART. 6 - CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA

1. La Giunta Comunale, sentito l'Assessore alle Finanze, indica nel Piano Esecutivo di Gestione gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività di controllo in materia tributaria per l'esercizio finanziario, fatta salva, in ogni caso, l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge entro il termine di decadenza.

2. Il potenziamento dell'attività di controllo può essere effettuato anche mediante collegamenti con sistemi informativi di altri enti pubblici, con banche dati utili ai fini della lotta all'evasione fiscale e con ogni altra misura idonea allo scopo.

ART. 7 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, spetta al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

ART. 8 - AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

1. Il Responsabile della gestione del tributo procede all'annullamento totale o parziale dei provvedimenti tributari illegittimi, una volta rilevata l'illegittimità.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

b) valore della lite;

c) costo della difesa;

d) costo di soccombenza;

e) costo derivante all'Amministrazione dallo svolgimento delle procedure relative alla difesa in giudizio.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso per l'Ente per la difesa in giudizio, il Responsabile del tributo può annullare il provvedimento tributario impugnato previa dimostrazione dell'interesse pubblico ad intervenire in sede di autotutela.

3. Il Responsabile del tributo altresì procede all'annullamento del provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

a) doppia imposizione;

b) errore di persona;

c) prova di pagamento regolarmente eseguito;

d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

e) diritto alla fruizione di regimi agevolativi.

ART. 9 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività gestionali inerenti le entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

2. I Responsabili delle entrate non tributarie curano l'accertamento e la pronta riscossione delle entrate ad essi affidate. Tengono sotto controllo l'andamento della gestione delle medesime in relazione alle previsioni di bilancio.

ART. 10 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

ART. 11 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva delle entrate come segue:

a) direttamente ovvero attraverso soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;

b) direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;

c) affidando la riscossione agli agenti della riscossione (ex-concessionari); la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali deve avvenire secondo le norme previste dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche, in pratica attraverso il ruolo;

d) mediante ricorso al giudice ordinario, quando sussiste l'opportunità di tale forma di riscossione rispetto a quelle di cui alle lettere precedenti.

2. I ruoli predisposti con le modalità previste dal D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni sono visti per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata, anche non tributaria.

3. Nel caso in cui l'ente decida di procedere alla riscossione coattiva delle entrate direttamente e quindi nei casi di cui all'art. 11 lettere a) e b) del presente articolo, procederà al recupero coattivo solo quando il costo derivante dallo svolgimento delle relative procedure coattive non superi l'importo del credito da recuperare.

4. Nel caso di riscossione coattiva nelle forme di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 12 - RECUPERO CREDITI

1. Il Responsabile di entrata, in caso di omesso o parziale pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto, provvede alla riscossione coattiva del credito dell'Ente e dei relativi accessori con le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore.

2. Il Responsabile di entrata non tributaria, in caso di omesso o parziale pagamento di quanto dovuto all'Ente nei termini previsti, opera come segue:

a) -entro 6 mesi dall'avvenuta scadenza del termine di pagamento provvede all'invio di un sollecito di pagamento al debitore e, nei casi di debito relativo ad entrata derivante da servizio a domanda individuale, comunica contestualmente un termine, non superiore a 15 giorni, oltre il quale può disporre la sospensione nell'erogazione del servizio al debitore inadempiente;

b) -qualora dall'invio del sollecito di cui al punto precedente non sia seguito il pagamento dovuto, procede al recupero coattivo del credito secondo le modalità di cui all'art.11. Ai crediti per i quali si procede alla riscossione coattiva si aggiungono gli interessi di mora nella misura legale.

ART. 13 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA

1. In seguito all'invio per raccomandata A/R, così come prevede l'art. 1, comma 161 della legge 27/12/2006 n. 296, degli avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie si procede al recupero delle spese di notifica, richiedendo ai soggetti privati con l'atto da notificare, il rimborso delle spese per la spedizione a mezzo raccomandata A/R, quantificate in € 5,18, con arrotondamento ad € 5,00, ai sensi del D.M. 12 settembre 2012.

2. In seguito all'invio per raccomandata A/R, dei solleciti di pagamento relativi sia ad entrate tributarie che extra tributarie, si procede al recupero delle spese di notifica richiedendo ai soggetti privati con l'atto da notificare, il rimborso delle spese per la spedizione a mezzo raccomandata A/R, quantificate in € 5,18, con arrotondamento ad € 5,00, ai sensi del D.M. 12 settembre 2012.

ART. 14 - RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell' avvenuto pagamento dell' indebito.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

ART. 15 - INTERESSI

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

ART. 16 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Il Comune non procede all' accertamento ed all' iscrizione a ruolo dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l' ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun anno, l' importo di € 12,00, salvo diversa disposizione di legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 17 - PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART.18 - PAGAMENTI RATEALI

1. Il funzionario responsabile dell' entrata relativa a servizi a domanda individuale, su richiesta dell' utente, in caso di situazione di obiettivo disagio economico-sociale segnalato dall' Ufficio Politiche-Sociali e su richiesta del medesimo ufficio, dispone la rateizzazione del pagamento del debito esistente in un massimo di quattro rate trimestrali. Il termine per il pagamento di ciascuna rata scade l' ultimo giorno del mese. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi nella misura legale.

2. In caso di mancato pagamento di una delle rate si procede al recupero del credito residuo ai sensi dell' art.16.

3. Per i debiti il cui pagamento è già stato rateizzato ai sensi del comma 1 ° o per i quali si è decaduti dal beneficio della rateizzazione ai sensi del comma 2°, non è consentito procedere a nuova rateizzazione.

ART. 19 - PAGAMENTI RATEALI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di accertamento o atti di irrogazione di sanzioni, salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.

2. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell' interessato in comprovata situazione di temporanea difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d' importo di cui al comma 7 e al comma 9 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4.A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

1) Persone fisiche e ditte individuali:

a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;

2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;

c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;

3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

b) copia del bilancio di esercizio;

c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità¹, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, o consulenti del lavoro.

5.La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto) La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

6.La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 1.

7.Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateazione è invece superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;

c) l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune;

d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;

e) che per ogni controversia con il Comune o gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate il foro competente sia quello di PESCARA

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

8.Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 4 rate, in deroga alle previsioni di cui ai commi 4 e 7, per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.

¹L'Indice di liquidità si intende così calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente.

9. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui al comma 3;
- b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00

10. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

11. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

Art. 20 - DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, così come modificati dal D.L. n. 247/2007 convertito in legge n. 31/2008, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere presentata all'incaricato Agente della riscossione che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive dell'agenzia delle entrate riscossione (AdeR).

ART. 21 - PAGAMENTI RATEALI DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari iscritti in liste di carico e posti in riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale così come dichiarato ai commi 3 e 4 dell'art. 19.

I criteri per la concessione della rateizzazione dell'ingiunzione di pagamento sono:

-la richiesta motivata di rateizzazione;

-l'istanza di rateizzazione della somma dovuta relativa ad una o più ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Penne per importi relativi a verbali, Sentenze del Giudice di Pace, Sentenze del Tribunale a seguito di violazioni al Codice della Strada, a leggi, ordinanze e regolamenti comunali.

2. L'istanza di rateizzazione della somma dovuta non può essere accolta se:

-è iniziata la procedura esecutiva, coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare;

-quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

-quando il richiedente risulti già inadempiente per debito nei confronti del Comune di Penne;

-qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a euro 200,00.

3. Le rate saranno calcolate sull'importo complessivo stabilito nell'ingiunzione medesima, oltre gli interessi nella misura determinata dall'art. 21 del DPR 602/1973; al provvedimento con cui viene accordata la rateazione sarà allegato il relativo piano di ammortamento in cui dovrà essere indicato l'ammontare degli importi da pagare, comprensivo degli interessi dovuti e delle ulteriori spese come sopra citate che saranno rimosse, unitamente alla sanzione, alle scadenze stabilite. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre almeno di otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

4. L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 100,00, l'importo della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare.

5. L'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più ingiunzioni, il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento.

6. In tutti i casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente due rate consecutive il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato.

7. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna

opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta. La concessione del beneficio della rateizzazione degli importi in argomento dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di seguito indicati:

fascia d'importo sanzione/i	Numero di rate
Fino euro 200,00	Non rateizzabile
Importi fino a euro 2.000,00	Massimo 18 rate
Importi da euro 2.001,00 a euro 3.500,00	Massimo 24 rate
Importi da euro 3.501,00 a euro 5.000,00	Massimo 36 rate
Importi da euro 5.001,00 a euro 7.000,00	Massimo 48 rate
Importi da euro 7001,00 a euro 15.000,00	Massimo 60 rate
Oltre euro 15.000,00	Massimo 72 rate

8. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi di legge.

9. In caso di riscossione coattiva a mezzo ruolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973.

ART. 22 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per tutte le entrate di natura tributaria, è autorizzato il ricorso all' accertamento con adesione del contribuente, di cui al D.Lgs. n. 218/97 e Legge n. 449/97 -art. 50 -ove ne ricorrano i presupposti legali.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, ad integrazione o modificazione.

4. L'accertamento con adesione può essere definito anche da uno solo degli obbligati per l'intero importo di ciascun atto.

5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo o suo delegato.

6. Nell'atto è indicata la motivazione su cui l'atto si fonda con indicazione dei maggiori tributi, sanzioni ed interessi.

7. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 5 del presente articolo. In caso di mancato versamento, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione delle sanzioni;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura legale.

Non sono ammesse forme di rateizzazione dei pagamenti.

ART. 23 - DIRITTO D'INTERPELLO

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, istanze di interpello, per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

2. Il Comune risponde entro 90 giorni; in caso di mancata risposta entro il predetto termine, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione del contribuente. La risposta deve essere scritta e motivata e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Possono presentare istanza di interpello:

- i contribuenti, anche non residenti;
- i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

4. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti sopra indicati (eccetto il caso di inammissibilità dell'istanza), l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione precedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

5. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

6. Le istanze sono inammissibili se:

- a) sono prive dei dati identificativi dell'istante o della descrizione della fattispecie;
- b) non sono presentate prima della scadenza degli obblighi tributari;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

7. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

ART. 24 - ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento secondo le modalità e nei limiti stabiliti dai commi successivi.

2. Il contribuente nei termini di versamento del tributo può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, apposita istanza di compensazione in alternativa all'istanza di rimborso e contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;

- il tributo al lordo della compensazione;

- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;

- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Il Responsabile del tributo rende noto al contribuente l'esito dell'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione, con atto da inviare al richiedente a mezzo raccomandata A.R. Nel caso in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il predetto termine, deve intendersi che la compensazione non sia stata accordata.

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nell'eventuale ipotesi di tributi non gestiti in economia dall'ente.

ART. 25 - RECLAMO E MEDIAZIONE

1. Per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00 **OVVERO non superiore ad euro 50.000,00 relativamente agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018**, il ricorso (Artt. 18-19 D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni) produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa:

a. il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;

b. le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle relative al classamento degli immobili;

c. il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;

d. il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;

e. il responsabile del tributo provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione. Il provvedimento emesso all'esito del riesame dovrà, comunque, essere firmato dal responsabile del tributo. Nel valutare il reclamo non è obbligatorio il contraddittorio.

2. Il Comune, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa; se l'Ente ritiene di non dover modificare il proprio atto, si può limitare al rigetto del riesame e in tal caso:

a. non è prevista alcuna sanzione in caso di inerzia del Comune;

b. nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;

c. per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

d. nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

e. le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;

f. la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

ART. 26 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.27 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART.28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.